



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI

Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO

Tel. 050859311 – Fax 050859333

e.mail: piic83500e@istruzione.it pec: piic83500e@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE 93049600500

sito web: www.comprehensivogereschi.edu.it



Pontasscerchio 1 marzo 2024

Questo Dirigente Scolastico, visto il perpetuarsi di episodi di non conformi alla normativa vigente, anche carichi di conseguenze gravi, si trova costretto ad intervenire ancora una volta su queste tematiche:

1. Comunicazioni del personale con il Dirigente Scolastico
2. Comunicazioni tra docenti e genitori
3. Relazioni con enti esterni
4. Eventuali segnalazioni di disagio degli alunni

In merito a quanto sopra si fa presente che:

Poiché al Dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), è sua prerogativa mantenere i rapporti istituzionali formali con il territorio, da intendersi come Istituzioni politiche e sociali, terzo settore e privato sociale, enti e soggetti con finalità economiche. Ne consegue che le comunicazioni ad essi indirizzate, redatte su carta intestata dell'Istituto Comprensivo, devono essere inoltrate esclusivamente a firma del Dirigente Scolastico o suo delegato;

Le comunicazioni interne e le richieste di convocazione potranno essere liberamente inoltrate al plesso tramite mail o carta semplice ai docenti referenti di plesso o che rivestono incarichi di coordinamento/funzioni strumentali/responsabili. I referenti delle commissioni e le funzioni strumentali comunicheranno agli interessati la convocazione preventivamente vistata e concordata dal Dirigente; L'autorizzazione ad effettuare incontri non calendarizzati tra docenti oppure tra docenti e genitori deve essere richiesta al Dirigente Scolastico che provvederà ad autorizzare.

Qualsiasi comunicazione indirizzata ai genitori o comunque trasmessa per il canale scolastico inerente progetti, uscite didattiche, uscite sul territorio, deve indicare chiaramente il mittente, essere datata, firmata e preventivamente concordata e vistata dal Dirigente

Relazioni con Enti Esterni

Nei casi in cui Enti del territorio (neuropsichiatria, Servizi Sociali, etc.) o le famiglie richiedano ai docenti di produrre relazione scritta sulla situazione didattica-educativa di un alunno, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico, rassicurando tuttavia il soggetto richiedente sulla disponibilità a fornire quanto richiesto. Allo stesso modo, al fine di favorire il crearsi del clima di collaborazione necessario all'instaurarsi di un proficuo dialogo educativo, saranno accolte le richieste di colloquio con gli operatori di tali Enti. **Qualsiasi contatto con figure che possano avere particolare rilievo istituzionale.**

Poiché, come sopra ricordato, al Dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), in presenza di reati procedibili d'ufficio egli deve denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

A grandi linee nell'ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio sono la “violazione obblighi di assistenza familiare” (art. 70 c. II c.p.). Considerato che gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione, vengono fornite le seguenti prescrittive indicazioni:

Il personale docente ed in generale il personale scolastico deve riferire con lettera scritta e protocollata al Dirigente la “notizia di reato” di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il singolo insegnante o dipendente scolastico assolve al proprio obbligo di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo al proprio Dirigente scolastico la situazione rilevata. Nell'improbabile ipotesi in cui ciò non fosse possibile (in caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza), la denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà comunque presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.

La conoscenza deve riguardare: fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

Il “sospetto sufficientemente fondato” si basa su una serie di fattori tra cui:

1. Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, ecc).
2. Notizie allarmanti sul bimbo o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Come fare una segnalazione:

Deve essere scritta e firmata dagli insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, assistenti, operatori delle cooperative che educano gli alunni fuori dal consueto orario ma all'interno della scuola, che hanno rilevato i segnali di preoccupazione e/o atteggiamenti a rischio del minore o sul minore. La comunicazione dovrà essere fatta al Dirigente Scolastico tramite l'ufficio protocollo (piic83500e@istruzione.it)

Deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia.

Deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile.

Non deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo.

Deve essere inviata al Dirigente o a chi ne fa le veci che inoltrerà la segnalazione a chi di competenza (servizi sociali o polizia giudiziaria).

La norma non prevede un termine rigido e predeterminato (l'art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata “senza ritardo”): tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato, che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma. Nei casi in questione, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Fornai